$\qquad$ / $\qquad$

REPUBBLICAITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9963 del 2020, proposto dall'Associazione Italiana Retailers Elettrodomestici Specializzati-Aires, dell'Associazione Nazionale Commercianti Radio Televisione Elettrodomestici e Affini-Ancra e dalla società Mediamarket S.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati

## contro

il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; nei

## confronti

della società Infrastruture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato $\square$
del Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
dell'Assotelecomunicazioni e dell'Associazione dei Fabbricanti di Terminali di Telecomunicazione, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, ; per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7239/2020, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico, della società Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.a. e del Codacons; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021

svolge ai sensi dell'art.4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020 , n. 28 (convertito con la 1.25 giugno 2020, n. 70) e dell'art.25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con la 1. 18 dicembre 2020, n. 176) attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa;

Rilevato che, allo stato degli atti ed all'esito di una valutazione preliminare della documentazione prodotta in entrambe le fasi cautelari del presente giudizio, tenuto conto che non affiorano, ictu oculi, elementi certi e comprovati di periculum in mora e che, nondimeno, appare necessario che la questione sia definita con sollecitudine, nel merito, in primo grado;

Ritenuto che, in ragione di quanto sopra e nei limiti di quanto si è già riferito, può accogliersi la domanda cautelare siccome (ri)proposta nella presente sede di appello ai
soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito in primo grado, nel rispetto delle esigenze dei ruoli della competente Sezione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio;
Stimato di poter compensare le spese della fase cautelare di appello; P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9963/2020) ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito presso la Sezione del Tribunale amministrativo regionale competente. Spese compensate in ordine alla fase cautelare in grado d'appello.

Manda al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 , comma 10, c.p.a..

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Stefano Toschei

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

